

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 11 settembre 1896, Pres. BIANCHI P., Est. TIEPOLO; Caracciolo c. Alicandri.

**Elezioni amministrative — Giunta prov. amministrativa — Ricorso — Chi può proporlo** (L. com. e prov. 10 febbraio 1889, art.90).

*Il ricorso alla Giunta prov. amm. in materia di elezioni comunali non può essere proposto che da chi abbia preso parte alla contestazione innanzi al Consiglio comunale. (1)*

La Sezione ecc. — Attesoché, senza che si debba ora statuire sul punto se l'art.90 della legge comunale, ammettendo il ricorso in genere contro le operazioni elettorali, intenda regolare l'esercizio di una vera azione popolare, è però sempre fondato il ritenere che questo preteso carattere di popolarità verrebbe a dare una facoltà ed una veste ad ogni elettore e, se vuolsi, ad ogni cittadino, d'intentarla e di sperimentarla nei modi di legge. *Nam Reipublicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere* (Paolo L.4 Cod.); e questo principio può pienamente applicarsi in materia di elezioni. Ma non potrebbe spingere i suoi effetti sino a permettere a chiunque di sconvolgere quell'ordinamento giurisdizionale che la legge ha voluto stabilire per la definizione delle controversie relative, e di sostituire alla regola della legge il proprio talento.

Attesoché è indubitato che l'art.90 stabilisce anzitutto un duplice ordine di pronunce aventi carattere *giurisdizionale*. Determinate le regole del procedere, chi intende giovarsene deve incominciare dal primo grado, e per quanto popolare e comune l'azione nelle sue origini, perché *cui libet in publicum petere permittendum quod ad utilitatem omnium pertineat*, col fatto però del suo esperimento concreto, essa non può fare a meno d'individualizzarsi negli ordinari estremi di qualunque azione e di subire le norme fondamentali di qualunque procedura. Così non sarebbe lecito di tramutare nel corso del procedimento l'azione da una persona all'altra, sostituire a chi ha mostrato di voler abbandonare l'azione, altro individuo mai intervenuto dapprima, il quale facendo mostra di trar causa dall'altro verrebbe a fare propri interi stadi di processi ai quali non ha punto partecipato. Ed è da mantener fermo che il passaggio progressivo dall'uno all'altro grado, in queste controversie, dalla inferiore alla superiore autorità, è garanzia di più sicuro, maturo e competente esame dei diritti dei ricorrenti; locché certo verrebbe a fallire se si potesse concedere a qualsiasi elettore di saltare a piè pari i gradi di giurisdizione, per venir poi accampando delle pretese nell'ultimo stadio. E intorno a ciò ebbe già a manifestarsi la giurisprudenza di questa Sezione.

In fatto il reclamo presentato al Consiglio di Sulmona era dagli elettori Carabia e Capaldi, e fu respinto perché non era stato fatto il deposito in Segreteria senza che essi reclamassero. Altri elettori reclamarono alla Giunta amm., appropriandosi le ragioni dei precedenti ricorrenti, ed aggiungendone altre, particolarmente sostenendo che la inadempienza degli elettori Carabia e Capaldi, per ciò che ha tratto al deposito in Segreteria dei loro ricorsi, non sussiste punto, essendo eliminata dal fatto del segretario che non volle riceverli, e che in ogni caso la mancanza del deposito non rende nulli i ricorsi medesimi.

La Giunta prov. amm., decidendo, accolse il reclamo circa la ricevibilità dei ricorsi presentati al Consiglio comunale, ed ammise la decisione nella propria sede sul merito dei ricorsi medesimi; e provvide nel merito modificando il risultato dello scrutinio....

Attesoché una simile inversione dell'ordine delle giurisdizioni, con sostituzione di persona, non trova appoggio in alcuna disposizione speciale della legge, mentre invece apertamente vi si mostra contraria la disposizione dell'art.90 col fissare nel Consiglio comunale una prima sede di pronuncia. Né può giovare il richiamo fatto dall'art.90, nel penultimo comma, ad altri articoli, dei quali non potrebbe farsi

nella specie soggetta un'applicazione per analogia, essendo diversa la materia che quelle disposizioni intendono regolare, quale del resto possa essere la loro portata e significazione. Diversa pel suo contenuto, non potendo confondersi il reclamo al quale può dar luogo nell'interesse singolare l'operazione amministrativa della formazione e revisione delle liste fatta nell'interesse generale, e che sempre deve dar luogo, col ricorso specifico contro le operazioni elettorali compiute, ricorso sopra il quale si incardina una speciale procedura avente connessione nei suoi gradi di cognizione, dei quali è riservato alla Giunta prov. amm. il secondo, che non potrebbe diventare il primo senza fare violenza alla legge; tanto meno poi che lo art.46 del regolamento viene a dichiarare che le Giunte prov amm. non possono conoscere che delle quistioni che abbiano formato oggetto della decisione del Consiglio comunale.

Ed occorre poi soggiungere appena che lo stesso richiamo fatto dall'art.90 agli art. 52, 53 e 54 si riferisce all'ingresso delle questioni in quello stadio che viene dopo la decisione della Giunta prov. amm., e davanti ad una simile ipotesi potrebbero anche essere ricordate le osservazioni fatte colla decisione 7 aprile 1892, Piroddi e Giunta prov. amm. di Cagliari (*Foro it.*, Rep. 1892, voce *Elezione amm.*, n.195); Ma ora si tratta di un ricorso che fu presentato alla Giunta prov. da persone che non avevano adito al primo stadio, ossia il Consiglio, per cui ancora più evidente riesce la disapplicazione al caso concreto dei richiamati articoli.

Attesoché queste osservazioni conducono direttamente alla conclusione che la Giunta prov. amm. ha pronunciato in tema di ricorso elettorale senza essere investita della materia da legittimo ricorso. Per questi motivi, ecc.